



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 361 Del 10-10-2023

**Oggetto: CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 10 - LEGGE 353/2000).
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021.**

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di ottobre, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 12:46, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventitre il giorno 10 del mese di ottobre in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e da remoto ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, alle ore 12,46 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Sono collegati da remoto oltre al Sindaco gli Assessori Marccone e D'Elpidio. Presenti gli Assessori Sottanelli, Luciani e Mazzocchetti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo da incendi ed in particolare all’art. 10, commi 1 e 2 dispone quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

- a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/10/2007 n. 3624 e del decreto n. 1 del 22/11/2007 del Commissario delegato, è stato possibile istituire il catasto incendi anche in mancanza del “*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 14/12/2009, è stato istituito il “*Catasto degli incendi boschivi*” del Comune di Roseto degli Abruzzi;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, il “*Catasto degli incendi boschivi*” deve essere aggiornato annualmente dai Comuni;

Considerato che:

- in riferimento agli oneri procedurali sopra richiamati, la Giunta Comunale con delibera n. 65 del 02/03/2023, ha adottato, ai sensi e per gli effetti della Legge 353/2000 l'aggiornamento al 31/12/2021 del “*Catasto degli incendi boschivi*” comunale;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi ha provveduto a trasmettere la deliberazione di adozione ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento, nonché alla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente con avviso di deposito affisso all'albo pretorio in data 07/03/2023 per trenta giorni consecutivi;
- durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al “*Catasto degli incendi boschivi*” adottato;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 353/2000, del “*Catasto degli incendi boschivi*” adottato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 02/03/2023;

Riscontrata la competenza della giunta comunale all'approvazione definitiva del sopraddetto “*Catasto degli incendi boschivi*”, come esplicitato nella nota della Regione Abruzzo del 25/06/2008 n. RA/72122;

Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non ritrascritta;
2. di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, l'aggiornamento del “*Catasto degli incendi boschivi*”, già adottato delibera di Giunta Comunale n. 65 del 02/03/2023, come da documentazione di cui all'allegato A;
3. di dare atto che sui terreni individuati dal “*Catasto degli incendi boschivi*”, gravano i divieti e le prescrizioni di cui alla Legge n. 353/2000 e s. m. i., nonché della vigente legislazione in materia;
4. di pubblicare il presente atto secondo le modalità fissate dalla Legge 353/2000;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Abruzzo – Dipartimento di Protezione Civile e all'Arma dei Carabinieri - Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione, con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dal 10-10-2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 10-10-2023

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE